

REGIONE LAZIO

Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili

Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio

Art. 1 Normativa di riferimento

Art. 2 Obiettivi e finalità

Art. 3 Soggetti beneficiari dei contributi

Art. 4 Interventi ammissibili

Art. 5 Spese ammissibili

Art. 6 Copertura economica

Art. 7 Contenuto della proposta progettuale

Art. 8 Procedura di presentazione delle proposte progettuali

Art. 9 Istruttoria formale e cause di inammissibilità

Art. 10 Valutazione tecnica e concessione del contributo

Art. 11 Modalità di erogazione del contributo

Art. 12 Esecuzione delle attività e obblighi a carico dei beneficiari

Art. 13 Modalità di rendicontazione, riduzioni e revoche

Art. 14 Obblighi informativi, di comunicazione e promozione delle attività progettuali e dei risultati conseguiti

Art. 15 Attività di monitoraggio, ispezione e controllo

Art. 16 Informativa ai sensi del codice di protezione dei dati personali

Art. 17 Regime di aiuto

Art. 18 Informazioni sul procedimento

Art. 1 Normativa di riferimento

La Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 15/2014 art. 10 comma 2 lettera e), al fine di garantire un'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale nell'ambito del territorio regionale, intende sostenere la promozione del patrimonio artistico, architettonico, archeologico, monumentale e storico del Lazio attraverso attività di spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza), utilizzando le risorse assegnate con la D.G.R. n. 273 del 30 maggio 2017.

Il sostegno regionale ai suddetti interventi è concesso ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990.

Art. 2 Obiettivi e finalità

Le iniziative devono essere volte alla valorizzazione dei beni culturali del Lazio, attraverso eventi di spettacoli dal vivo (teatro, musica, danza), in grado di rappresentare un richiamo per fruitori esterni e di animare la vita culturale e sociale delle comunità locali.

Gli ambiti territoriali oggetto della valorizzazione ai sensi di quest'avviso sono quelli individuati con le deliberazioni di Giunta Regionale nn. 385/2015 e 504/2016, ed in particolare:

- **Le Città d'Etruria**, con riferimento al patrimonio del Sito UNESCO delle Necropoli etrusche di Cerveteri-Tarquini, del Parco archeologico di Vulci, dei siti di Pirgy e di Veio.
- **Le Ville di Tivoli** (centro storico ed emergenze monumentali con riferimento ai siti UNESCO di Villa Adriana e Villa D'Este, a Villa Gregoriana e al Santuario di Ercole vincitore).
- **Città di Fondazione**, con riferimento ai territori individuati dalla Legge regionale 2001 n 27 quali Città di Fondazione del Lazio.
- **Cammini della spiritualità**, con riferimento ai tratti laziali della Via Francigena, del Cammino di Francesco e del Cammino di San Benedetto- i percorsi sono consultabili su <http://www.visitlazio.com/gli-sfogliabili/-/turismo/2948179/il-sistema-dei-cammini-del-lazio-regione-lazio-2016>
- **Sistema di Ostia Antica e Fiumicino.**
- **Sistema della Via Appia Antica .**

Le iniziative devono essere realizzate esclusivamente nei territori dei Comuni elencati nell'allegato 1.1.

Art. 3 Soggetti beneficiari dei contributi

Possono presentare domanda di contributo:

- a) enti locali di cui all'art. 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 i cui territori sono compresi tra quelli elencati nell'allegato 1.1;
- b) le Soprintendenze e gli Enti di gestione delle aree naturali protette competenti nei territori compresi tra quelli indicati nell'allegato 1.1.

Ogni soggetto può presentare, in forma singola o associata (anche di tipo misto tra soggetti di cui alle lettere a) e b)), un'unica candidatura. Per i progetti presentati in forma associata, il contributo deve essere richiesto dal soggetto "capofila", unico interlocutore per la Regione, il quale assume le funzioni di unico mandatario per l'incasso del contributo e per la gestione dei rapporti con la Regione, inclusa la rendicontazione delle attività. La presentazione di una domanda in forma associata esclude la possibilità, per ciascuno dei soggetti associati, di proporre ulteriore istanza autonomamente, pena l'inammissibilità di quest'ultima.

Art. 4 Interventi ammissibili

I soggetti di cui all'articolo 3 devono presentare un progetto con le seguenti caratteristiche:

- a) iniziative **esclusivamente di spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza)** che coinvolgano i territori compresi tra quelli indicati nell'allegato 1.1 promuovendo la fruizione dei beni culturali ricadenti negli stessi;
- b) programmazione di **almeno 5 spettacoli** (giornate recitative) da svolgersi nel periodo **giugno 2017-giugno 2018 in uno o più luoghi del patrimonio culturale così come individuati negli articoli 1 e 2;**

- c) capacità di rappresentare un ruolo di particolare rilievo per la politica culturale della regione per la qualità dei programmi realizzati, la loro diffusione, le caratteristiche artistiche ed organizzative, il coinvolgimento di artisti di livello nazionale ed internazionale;
- d) equilibrata politica di costi e di ricavi.

Saranno escluse le istanze riguardanti attività turistiche, religiose, le sagre o iniziative già finanziate per le annualità 2017 e 2018 con la L.R.15/2014.

Art. 5 Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa, nel rispetto dei massimali rispettivamente indicati, così come riportati nell'allegato E di cui all'articolo 7:

- A) Spese per il personale, articolate in:
- Direttore artistico
 - Organizzatori
 - Personale tecnico
- B) Spese per ospitalità direttamente imputabili all'iniziativa, articolate in:
- Compensi artisti /compagnie/complessi /organismi ospitati
 - Costi di viaggio, vitto, alloggio dei soggetti ospitati
 - Noleggio per scenografie, costumi, strumenti
 - Noleggio strumentazione tecnica, luce e suono (service)
 - Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio ecc.)
 - SIAE
 - Vigili del fuoco
- C) Spese per gestione spazi (fino ad un massimo del 10% delle spese ammissibili), articolate in:
- Affitto spazi
 - Utenze (degli spazi)
 - Pulizie (degli spazi)
- D) Spese generali (solo materiale di consumo), fino ad un massimo dell'1% delle spese ammissibili
- E) Spese per pubblicità e comunicazione, fino ad un massimo del 10% delle spese ammissibili, articolate in:
- Affissioni
 - Quotidiani e periodici
 - Radio e TV
 - Cataloghi, brochure, volantini, ecc.
 - Ufficio stampa
 - Altre forme di pubblicità

Non sono ammessi costi per l'acquisto di attrezzature.

Sono ammissibili a contributo esclusivamente i costi sostenuti a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico sul BURL .

In caso di domanda in forma associata la rispondenza delle spese ai massimali sopraindicati è valutata in riferimento al progetto complessivo.

Art. 6 Copertura economica

Le risorse destinate al presente Avviso trovano copertura complessiva per Euro 600.000,00 sul capitolo di bilancio G11923, così articolata:

€220.000,00 per l'esercizio finanziario 2017;

€380.000,00 per l'esercizio finanziario 2018.

Le risorse di cui sopra saranno utilizzate nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità previste dal D.Lgs.118/2011.

Art. 7 Contenuto della proposta progettuale

I soggetti interessati possono presentare, pena la non ammissione, un'unica domanda completa della seguente documentazione:

- a) istanza (allegato A.1 per le candidature presentate in forma singola o A.2 per le candidature presentate in forma associata, con lettere di adesione degli enti partecipanti);
- b) scheda anagrafica (allegato B);
- c) descrizione dettagliata del progetto, comprensiva di cronoprogramma (max 5 cartelle) (allegato C);
- d) curriculum del personale artistico e tecnico (allegato D);
- e) bilancio economico di previsione dettagliato per singole voci di spesa e di entrata derivanti da incassi, sponsorizzazioni e da contributi di altri enti (allegato E);
- f) sintetica descrizione del bene culturale oggetto di valorizzazione (allegato F);
- g) autorizzazione all'utilizzo del bene oggetto di valorizzazione qualora la proprietà non sia dell'Ente proponente;
- h) fotocopia documento d'identità, in corso di validità, del legale rappresentante (salvo ricorrano le ipotesi di cui alle lettere a), b) e c bis) del comma 1 dell'Art. 65 del D. Lgs. 82/2005¹, le quali esonerano dalla allegazione della fotocopia del documento di identità).

Nella scheda anagrafica (allegato B) dovrà essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzata, come indicato all'articolo 12, per ogni comunicazione inerente il procedimento, inclusa la richiesta di eventuali regolarizzazioni ai sensi dell'articolo 9. È quindi onere degli istanti garantire la corretta funzionalità di tale casella PEC, comunicando tempestivamente al responsabile del procedimento qualsiasi problema o variazione.

Art. 8 Procedura di presentazione delle proposte progettuali

La domanda di contributo, completa della documentazione allegata di cui all'articolo 7, **deve essere inviata obbligatoriamente ed esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al**

¹ Ai sensi del comma 1 dell'Art. 65 del D. Lgs. 82/2005 le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato; b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico d'identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità; c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

seguito indirizzo: cultura@regione.lazio.legalmail.it, indicando in oggetto “Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio”, **entro e non oltre le ore dodici del 30 giugno 2017**.

La candidatura deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente (singolo o capofila). Nel caso di candidatura presentata in forma associata all'istanza devono essere allegati le lettere di adesione, sottoscritte dai rispettivi rappresentanti legali, degli enti partecipanti.

La domanda e la documentazione allegata di cui all'articolo 7 devono essere compilate utilizzando gli appositi moduli allegati al presente avviso.

I documenti devono essere trasmessi in formato PDF (dimensioni complessive non superiori ai 10 mega).

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e, ove ricadente di sabato o in giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo utile.

Fanno fede la data e l'orario di spedizione risultanti dal dettaglio del sistema della PEC regionale; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

La Regione non assume responsabilità per il mancato ricevimento dovuto ad inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

L'invio della domanda mediante modalità diverse da quelle indicate dal presente avviso, oltre il termine o ad indirizzo diversi da quelli sopra indicati rappresenterà motivo di esclusione. La documentazione presentata non sarà restituita.

Art. 9 Istruttoria formale e cause di inammissibilità

Con atto del Direttore della Direzione Regionale competente, saranno dichiarate inammissibili le domande:

- rientranti nei casi previsti dall'ultimo periodo dell'articolo 8 (presentate con modalità diverse, oltre il termine o ad indirizzo diverso) ;
- provenienti da un medesimo soggetto;
- presentate da soggetti diversi da quelli previsti all'articolo 3 ;
- presentate in forma singola da un soggetto che abbia presentato ulteriore domanda in forma associata;
- incomplete della documentazione indicata nell'articolo 7 ;
- con istanza non sottoscritta dall'interessato;
- riguardanti interventi privi dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 4;
- riguardanti attività turistiche, religiose, sagre;
- riguardanti iniziative già finanziate nelle annualità 2017 e 2018 con la L.R.15/2014.

In ogni altra ipotesi di irregolarità documentale, l'amministrazione procederà, ove necessario, ad assegnare all'interessato apposito termine, comunque non superiore a 10 giorni, per la regolarizzazione.

Decorso inutilmente il suddetto termine la domanda sarà dichiarata inammissibile.

Le suddette richieste di regolarizzazione saranno trasmesse al richiedente attraverso posta elettronica certificata (PEC), ai sensi di quanto stabilito all'articolo 12.

Art. 10 Valutazione tecnica e concessione del contributo

Le domande ammesse saranno esaminate da una Commissione formata da tre dirigenti della Direzione Regionale competente, uno dei quali con funzione di Presidente, e da un funzionario regionale con funzioni di segretario. La Commissione è istituita successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande con atto della Direzione Regionale competente. La Commissione procederà alla valutazione dei progetti, anche dal punto di vista della congruità dei costi, indicandone il punteggio e proponendo il relativo contributo fino a concorrenza degli stanziamenti previsti e compatibilmente con i vincoli di bilancio.

La Commissione di cui sopra valuta le domande disponendo di **sessanta punti**, così distribuiti:

a) Qualità artistica: massimo **trenta punti**

- 1) fino ad un massimo di dieci punti per la qualità artistica del progetto;
- 2) fino a un massimo di otto punti per il rilievo del bene culturale da valorizzare;
- 3) fino ad un massimo di sette punti per il coinvolgimento di artisti di livello nazionale e internazionale;
- 4) fino ad un massimo di cinque punti per la qualità della direzione artistica.

b) Qualità indicizzata: massimo **venti punti**

- 1) fino ad un massimo di quattro punti per la presenza nel cast artistico e tecnico di giovani al di sotto dei 35 anni di età: fino al 40 per cento, 1 punto; oltre il 40 per cento e fino al 60 per cento, 2 punti; oltre il 60 per cento e fino al 80 per cento, 3 punti; oltre l'80 per cento, 4 punti;
- 2) fino ad un massimo di sei punti per il numero degli spettacoli (giornate recitative) superiore al minimo richiesto: 1 punto per ogni spettacolo (giornata recitativa);
- 3) fino ad un massimo di dieci punti per il numero dei beni culturali (superiore a 1) oggetto di valorizzazione: 1 punto per ogni bene culturale ulteriore.

c) Sostenibilità economica: massimo **dieci punti**

- 1) fino ad un massimo di otto punti per la affidabilità del bilancio preventivo e la congruità dei costi;
- 2) fino ad un massimo di due punti per la capacità di reperire altre risorse pubbliche o private.

Possono essere ammessi a contributo i progetti che conseguono una valutazione di **almeno 35 punti**.

Il sostegno regionale non può essere superiore ai seguenti importi:

Progetti presentati da singoli enti locali non aggregati istituzionalmente		
Popolazione	Punteggio	Contributo massimo
fino a 5000 abitanti	da 35 a 40 punti	€4.000
	da 41 a 45 punti	€5.000
	da 46 a 50 punti	€6.000
	da 51 a 55 punti	€7.000
	da 56 a 60 punti	€8.000
fino a 20.000 abitanti	da 35 a 40 punti	€9.000
	da 41 a 45 punti	€10.000
	da 46 a 50 punti	€11.000
	da 51 a 55 punti	€12.000
	da 56 a 60 punti	€13.000
fino a 40.000 abitanti	da 35 a 40 punti	€14.000
	da 41 a 45 punti	€15.000
	da 46 a 50 punti	€16.000
	da 51 a 55 punti	€17.000
	da 56 a 60 punti	€18.000
oltre 40.000 abitanti	da 35 a 40 punti	€19.000
	da 41 a 45 punti	€20.000
	da 46 a 50 punti	€21.000
	da 51 a 55 punti	€22.000
	da 56 a 60 punti	€23.000
Progetti presentati da altri enti pubblici (art.3 lettera b) o da enti in forma associata o da soggetti aggregati istituzionalmente (es. Unione di Comuni)		
Punteggio		Contributo massimo
da 35 a 40 punti		€50.000
da 41 a 45 punti		€60.000
da 46 a 50 punti		€70.000
da 51 a 55 punti		€80.000
da 56 a 60 punti		€90.000

Il contributo regionale non può superare il **50%** dei costi ammissibili ed in nessun caso eccedere il pareggio di bilancio.

Nel caso di inammissibilità o incongruità di alcune spese, la Commissione potrà procedere ad eliminare tali spese dal progetto, ai fini della quantificazione del contributo, o a ricondurne l'importo entro i limiti ritenuti congrui.

Non potranno ottenere il contributo previsto dal presente avviso i soggetti:

- a) che avendo beneficiato di contributi regionali ai sensi della l.r. 15/2014 e s.m.i., non abbiano realizzato l'iniziativa nonché presentato la completa documentazione consuntiva relativa;

b) che beneficiano per lo stesso anno di altro contributo concesso ai sensi della l.r. 15/2014 e s.m.i..

Nel caso previsto alla lettera b) il beneficiario è tenuto ad optare, dandone comunicazione alla Direzione regionale competente entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza dell'attribuzione dell'ulteriore contributo. Decorso inutilmente il suddetto termine la mancata comunicazione equivale alla rinuncia al contributo concesso, con conseguente revoca dello stesso.

Il Direttore della direzione regionale competente, con successivo provvedimento approva la graduatoria dei progetti ammessi e valutati dalla Commissione sulla base dei punteggi assegnati, nonché l'assegnazione dei relativi contributi, secondo l'ordine di graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

L'elenco delle domande inammissibili e la graduatoria delle domande ammissibili saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, consultabile e scaricabile dal sito www.regione.lazio.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Successivamente la struttura regionale competente invia ai soggetti ammessi a contributo una comunicazione che deve essere sottoscritta dal rappresentante legale (dell'ente singolo o capofila) per l'accettazione del contributo. In tale comunicazione saranno anche indicati gli importi di cui all'art.11 lettera a) e b). La mancata accettazione nei termini indicati nella suddetta comunicazione comporta la decadenza dal beneficio.

Art. 11 Modalità di erogazione del contributo

La liquidazione dei contributi avviene in due tranches:

A) I tranche: nell'esercizio 2017, compatibilmente con le disposizioni finanziarie e di bilancio vigenti, ad esecutività del provvedimento di impegno dei fondi e dietro presentazione del progetto definitivo e dell'atto di approvazione dello stesso, corredato del bilancio preventivo. Nel caso di domanda presentata in forma associata, è richiesta anche la presentazione della documentazione attestante l'avvenuta costituzione dell'aggregazione ed il dettaglio delle attività di progetto e dei relativi bilanci preventivi di ciascun ente partecipante.

B) II tranche: a saldo nell'esercizio 2018, compatibilmente con le disposizioni finanziarie e di bilancio vigenti, a seguito dello svolgimento della manifestazione e dietro presentazione di:

- dettagliata relazione artistico-finanziaria, firmata dal legale rappresentante (dell'ente singolo o capofila), che illustri l'iniziativa realizzata;
- atto di approvazione del rendiconto, corredato del bilancio consuntivo, che riporti tutte le voci indicate nell'allegato E e recante tutti i provvedimenti di liquidazione e i relativi mandati di pagamento emessi. In caso di forma associata ogni ente partecipante deve provvedere all'approvazione del proprio rendiconto ed il capofila deve approvare anche il bilancio complessivo del progetto;
- copia di tutti i materiali pubblicitari, oltre alla documentazione fotografica o filmografica a dimostrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste dal progetto.

In caso di forma associata le due tranches di contributo sono erogate esclusivamente all'ente capofila.

Art. 12 Esecuzione delle attività e obblighi a carico dei beneficiari

I beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi per la realizzazione degli interventi entro i termini stabiliti dal presente avviso.

Con la firma apposta in calce all'istanza il richiedente autorizza l'Amministrazione a trasmettere all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), indicato nella scheda anagrafica allegata all'istanza, le comunicazioni inerenti il procedimento. È pertanto onere dell'istante garantire la funzionalità della suddetta casella di posta elettronica certificata, comunicando tempestivamente qualsiasi variazione o problema.

Con la firma apposta in calce all'istanza, ai relativi allegati, all'eventuale documentazione integrativa e all'atto di accettazione del contributo, il richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti ammessi a contributo.

Per tutto quanto non previsto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Le attività ammesse a contributo devono essere realizzate entro il **30 giugno 2018**.

Art. 13 Modalità di rendicontazione, riduzioni e revoche

Il consuntivo dell'attività svolta deve essere trasmesso, **pena la revoca del contributo**, alla Regione Lazio - Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili- Area Spettacolo dal Vivo- **entro il termine perentorio del 15 settembre 2018**.

Il bilancio consuntivo deve fare riferimento a spese direttamente imputabili al programma di attività, direttamente sostenute e liquidate, riferite all'arco temporale del progetto.

La verifica dell'Amministrazione sulla documentazione presentata a consuntivo costituisce presupposto per il perfezionamento dell'intervento finanziario e l'attribuzione del contributo. Il contributo regionale non può superare il deficit esposto in bilancio ed il massimale di cui all'articolo 10.

Qualsiasi eventuale modifica alle attività previste nel progetto ammesso a contributo deve essere previamente autorizzata dall'Amministrazione. Ogni modifica non autorizzata potrà comportare la non riconoscibilità dei relativi costi.

In presenza di difformità tra le attività previste e quelle realizzate, che abbia comportato una modifica significativa dei dati finanziari o artistici indicati nel progetto approvato, l'Amministrazione può ridurre o revocare il contributo.

In presenza di una variazione in diminuzione superiore al 50% tra i dati di spesa indicati nel bilancio preventivo e quelli presentati a consuntivo, l'Amministrazione procederà alla revoca integrale del contributo, con il recupero con interessi delle somme eventualmente già liquidate.

L'Amministrazione procederà alla revoca del contributo anche nei casi di mancata comunicazione dell'opzione di cui all'articolo 10 e di mancata accettazione del contributo entro il termine indicato nella comunicazione prevista nel medesimo articolo.

Art. 14 Obblighi informativi, di comunicazione e promozione delle attività progettuali e dei risultati conseguiti

Al soggetto beneficiario dei contributi è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 20 della L.R. n. 16 del 20 maggio 1996 *“1. Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi....”*.

L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla revoca dei contributi concessi.

I beneficiari dei contributi sono inoltre tenuti a collaborare attivamente e a raccogliere e fornire tutte

le informazioni che verranno richieste a fini informativi e/o statistici in itinere ed ex post secondo modalità, tempistiche e schemi uniformi che verranno comunicati dall'Amministrazione. Il mancato rispetto dei suddetti obblighi potrà comportare la riduzione del contributo e, nei casi più gravi, la revoca dello stesso.

Art. 15 Attività di monitoraggio, ispezione e controllo

La Regione potrà procedere periodicamente nei confronti delle iniziative ad attività di monitoraggio e ad eventuali controlli a campione in loco, riservandosi di revocare il contributo in caso di discordanza tra attività prevista e quella in corso di realizzazione.

Art. 16 Informativa ai sensi del codice di protezione dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, la Regione Lazio informa che i dati personali forniti saranno trattati nell'ambito del procedimento previsto per l'erogazione dei contributi alle iniziative culturali previste dalla legge regionale n. 15/2014, e successive modificazioni.

I dati personali sono raccolti e trattati, manualmente e/o con l'ausilio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, da personale della Regione Lazio e potranno essere trasmessi a terzi o pubblicati nei casi espressamente previsti dalle disposizioni vigenti. Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di istruire la pratica e di ottenere i contributi richiesti.

Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Regione Lazio - via Cristoforo Colombo, 212 – Roma.

Responsabile del trattamento è il Direttore p.t. della Direzione Cultura e Politiche Giovanili.

Art. 17 Regime di aiuto

Ai sensi di quanto disposto dal Programma Operativo Annuale degli Interventi 2017, gli interventi di cui al presente avviso non costituiscono aiuti di stato in quanto, poichè attuati da enti locali o altri enti pubblici, non sono svolti per finalità commerciale, bensì per assolvere i propri compiti istituzionali in campo culturale nei confronti dei propri cittadini, realizzando le finalità istituzionali, proprie e dello Stato, di sviluppo della cultura e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, espressamente previste dall'articolo 9 della Costituzione.

Art. 18 Informazioni sul procedimento

La struttura responsabile del procedimento è la Direzione Cultura e Politiche Giovanili – Area Spettacolo dal Vivo.

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rita Turchetti e-mail rturchetti@regione.lazio.it